Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 68

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 24 marzo 1955

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1954

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 dicembre 1954, n. **1478.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Catanzaro.

N. 1478. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Catanzaro viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 33. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 dicembre 1954, n. **1479.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Lucia Filippini, in frazione Fastello del comune di Viterbo.

N. 1479. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Lucia Filippini, in frazione Fastello del comune di Viterbo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 69. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 dicembre 1954, n. **1480.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di via Vittoria Colonna di Pescara.

N. 1480. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di via Vittoria Colonna di Pescara viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 41. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 dicembre 1954, n. **1481.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione « æque principaliter » delle parrocchie di San Giorgio, in Piazzano e di San Pietro, in Castel San Pietro, entrambe frazioni del comune di Camino (Alessandria).

N. 1481. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Casale e Conte in data 20 febbraio 1954, integrato con postilla 13 agosto 1954, relativo alla unione « æque principaliter » delle parrocchie di San Giorgio, in Piazzano e di San Pietro, in Castel San Pietro, entrambe frazioni del comune di Camino (Alessandria).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 70. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1954, n. 1482.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Rosario, in comune di Riesi (Caltanissetta).

N. 1482. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Piazza Armerina in data 20 agosto 1924, integrato con postilla 4 dicembre 1953, relativo alla erezione della parrocchia del SS.mo Rosario, in comune di Riesi (Caltanissetta).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 75. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1954, n. 1483.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, in Grotte di Castro (Viterbo).

N. 1483. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, in Grotte di Castro (Viterbo).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 71. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1954, n. 1484.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa generalizia della Congregazione delle suore missionarie benedettine di Tutzing, con sede in Grottaferrata (Roma).

N. 1484. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa generalizia della Congregazione delle suore missionarie benedettine di Tutzing, con sede in Grottaferrata (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 72. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1954, n. 1485.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della Beata Vergine Immacolata, in Bologna.

N. 1485. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bologna in data 30 dicembre 1937, integrato con altri in data 20 ottobre 1951 e 16 novembre 1953, relativo all'erezione della parrocchia della Beata Vergine Immacolata, in Bologna, e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 74. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1954, n. 1486.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Gallo » di Messina.

N. 1486. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Gallo » di Messina viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 40. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1954, n. 1487.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del SS.mo Cuore di Gesù, nel comune di Brindisi.

N. 1487. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Brindisi in data 22 dicembre 1952, integrato con postilla 16 agosto 1954, relativo all'erezione della parrocchia del SS.mo Cuore di Gesù, nel comune di Brindisi, e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 76. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1955.

Nomina del funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro designato a sostituire, in caso di assenza od impedimento, il presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Lucca.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 28 aprile 1953, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Lucca;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Lucca n. 94192 in data 27 dicembre 1954, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Billè Aldo, funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro designato a rappresentare in caso di assenza il presidente della Commissione provinciale per il collocamento, con il dott. Mazzola Annibale, funzionario del medesimo Ufficio del lavoro;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Billè Aldo è sostituito con il dott. Mazzola Annibale, quale funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a rappresentare in caso di assenza il direttore di detto Ufficio nella presidenza della Commissione provinciale per il collocamento di Lucca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 marzo 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(1375)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1955.

Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 8 ottobre 1954, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Roma;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro n. 926 in data 13 gennaio 1955, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Quintieri Renato, direttore del cennato Ufficio regionale del lavoro e, come tale, presidente della Commissione provinciale per il collocamento, in quanto trasferito ad altra sede, con il dott. Castellucci Corrado, attuale direttore del medesimo Ufficio regionale del lavoro;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Quintieri Renato è sostituito con il dott. Castellucci Corrado, attuale direttore dell'Ufficio regionale del lavoro, nella presidenza della Commissione provinciale per il collocamento di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 marzo 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(1379)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1955.

Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Brescia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 30 luglio 1953, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Brescia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Brescia n. 64702 in data 17 dicembre 1954, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento ad altra sede, del dottor Ulivelli Lionello, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Brescia e come tale presidente della Commissione provinciale per il collocamento, con il dottor Pianese Achille, attuale direttore del medesimo Ufficio provinciale del lavoro;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Ulivelli Lionello è sostituito con il dottor Pianese Achille, attuale direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, nella presidenza della Commissione provinciale per il collocamento di Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 marzo 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(1378)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di ratifica della Convenzione sullo statuto dell'Organizzazione del trattato Nord-Atlantico, dei rappresentanti nazionali e del personale internazionale, firmata ad Ottawa il 20 settembre 1951.

Addì 8 marzo 1955, in base all'autorizzazione disposta con legge 10 novembre 1954, n. 1226, è stato depositato presso il Governo degli Stati Uniti d'America lo strumento di ratifica della Convenzione sullo statuto dell'Organizzazione del trattato Nord-Atlantico, dei rappresentanti nazionali e del personale internazionale.

(1456)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Nuoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 5 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1955, registro n. 5 Interno, foglio n. 343, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Nuoro di un mutuo di L. 7.530.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1441)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ferruzzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 9 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 67, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ferruzzano (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 1.995.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1443)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 30 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 358, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Roma, di un mutuo di L. 11.256.701.923, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio per l'esercizio 1954.

(1507)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del consorzio di miglioramento fondiario fra gli utenti delle acque di Cavetto d'Adda, con sede nel comune di Bubbiano (Milano).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 14483, in data 8 marzo 1955, è stato approvato, con modifiche, a decorrere dalla data del provvedimento, lo statuto del consorzio di miglioramento fondiario fra gli utenti delle acque del Cavetto d'Adda, con sede nel comune di Bubbiano, deliberato dall'assemblea dei consorziati il 28 maggio 1942, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Per il periodo anteriore è stata confermata la validità dello statuto nel testo integrale deliberato nella predetta assemblea.

(1274)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti addì 14 settembre 1954, registro n. 7 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 82, il ricorso straordinario proposto dall'ex O.T. Lombardozzi Orfeo fu Giovan Battista, avverso il provvedimento di non rinnovo del contratto di lavoro per l'esercizio 1952-53, è stato respinto, perchè ritenuti manifestamente infondati i motivi di ricorso.

(1428)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti addì 1° settembre 1954, registro n. 6 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 130, il ricorso straordinario proposto dall'ex O.T. Cappello Luigi fu Vincenzo, avverso il provvedimento di non rinnovo del contratto di lavoro per l'esercizio 1952-53, è stato respinto, perchè ritenuti manifestamente infondati i motivi di ricorso.

(1429)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti addì 28 luglio 1954, registro n. 3 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 10, il ricorso straordinario proposto dall'ex O.T. Catani Giuseppe fu Orazio, avverso il provvedimento di non rinnovo del contratto di lavoro per l'esercizio 1952-53, è stato respinto, perchè ritenuti manifestamente infondati i motivi di ricorso.

(1430)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti addì 12 agosto 1954, registro n. 5 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 31, il ricorso straordinario proposto dall'ex O.T. Casadei Guerrino, avverso il provvedimento di non rinnovo del contratto di lavoro per l'esercizio 1952-53, è stato respinto, perchè ritenuti manifestamente infondati i motivi di ricorso.

(1431)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti addì 14 settembre 1954, registro n. 7 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 84, il ricorso straordinario proposto dall'ex O.T. Concutelli Andrea fu Pasquale, avverso il provvedimento di non rinnovo del contratto di lavoro per l'esercizio 1952-53, è stato respinto perchè ritenuti manifestamente infondati i motivi di ricorso.

(1432)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti addì 12 agosto 1954, registro n. 5 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 30, il ricorso straordinario proposto dall'ex O.T. Facchini Attilio fu Angelo, avverso il provvedimento di non rinnovo del contratto di lavoro per l'esercizio 1952-53, è stato respinto, perchè ritenuti manifestamente infondati i motivi di ricorso.

(1433)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Agesilao Claudi di Leopoldo, nato a Camerino il 1° febbraio 1915, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in farmacia rilasciatogli dalla Università di Camerino in data 6 marzo 1939, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1937-1938.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Camerino.

(1353)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Garrone Giuseppe fu Angelo, già esercente in Valenza Po, via S. Massimo, 32.

Tali marchi recavano il n. 618-AL.

(1405)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 67

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 23 marzo 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,85	634,50	145,77
» Firenze	624,91	634 —	145,60
» Genova	624,90	636 —	145,75
» Milano	624,91	635,50	145,78
» Napoli	624,80	633 —	145,70
» Palermo	624,89	634,50	145,78
» Roma	624,90	635 —	145,78
» Torino	624,93	634 —	145,70
» Trieste	624,85	—	145,70
» Venezia	624,95	634,50	145,77

Media dei titoli del 23 marzo 1955

Rendita 3,50 % 1906	62,20
Id. 3,50 % 1902	60,35
Id. 5 % 1935	93,125
Redimibile 3,50 % 1934	81,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,075
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,125
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	90 —
Id. 5 % 1936	92,575
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,30

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 23 marzo 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (*Decreto-legge* 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,90
1 dollaro canadese	» 635,50
1 franco svizzero	» 145,78

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . Lit. 1749,73

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania	»	148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

Nella media dei cambi e dei titoli del 14 marzo 1955, n. 60, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 15 marzo 1955, nel cambio per le contrattazioni in lire sterline, invece di L. 1749,88, leggasi L. 1749,83.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1a *pubblicazione*). Elenco n. 16.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	670296	437,50	Peira Maria fu Giuseppe, minore sotto la tutela di Fracchia Cesare Augusto fu Agostino, dom. a Mondovì (Cuneo), con usufrutto vitalizio ad Agnina *Antonia* fu Andrea vedova Peira Giovanni, dom. a Mondovì (Cuneo).	Peira Maria fu Giuseppe, minore sotto la tutela di Fracchia Cesare Augusto fu Agostino, dom. a Mondovì (Cuneo), con usufrutto vitalizio ad Agnina *Antonina* fu Andrea vedova Peira Giovanni, dom. a Mondovì (Cuneo).
Id.	670294	437,50	Peira Catterina fu Giuseppe, minore, ecc. come sopra.	Peira Catterina fu Giuseppe, minore, ecc. come sopra.
Id.	670297	437,50	Peira Giuseppe fu Giuseppe, minore, ecc. come sopra.	Peira Giuseppe fu Giuseppe, minore, ecc. come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	57766	1.032,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	57765	1.032,50	Peira Catterina fu Giuseppe, minore, ecc. come sopra.	Peira Catterina fu Giuseppe, minore, ecc. come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	145953	189 —	Acquarone *Matilde* di Giuseppe moglie di Gio. Battista Berlingieri, dom. a Savona. Ipotecato.	Acquarone *Stefanina Maddalena Matilde* di Giuseppe, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 12 marzo 1955

Il direttore generale: DI CRISTINA

(1352)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3a *pubblicazione*). Elenco n. 15.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2091 — Data: 15 settembre 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Padova — Intestazione: Fenici Dario fu Narciso — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50 % — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 748 — Data: 19 agosto 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Perugia — Intestazione: Bellini Umberto fu Amedeo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50 % — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 929 — Data: 11 gennaio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Perugia — Intestazione: Marrani Alfio di Armando — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50 % — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3785 — Data: 14 agosto 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Mandrioli Raffaele fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50 % — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 — Data: 15 settembre 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Matera — Intestazione: Santarcangelo Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 260.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 93 — Data: 29 maggio 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Parma — Intestazione: Rescali Albertina fu Evaristo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934). — Capitale L. 39.500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 25 febbraio 1955

Il direttore generale: DI CRISTINA

(969)

Revoca di accreditamento di notaio

Con decreto Ministeriale 10 marzo 1955, è stato revocato l'accreditamento per le operazioni di debito pubblico presso l'Intendenza di finanza di Ravenna, già conferito con decreto Ministeriale 10 agosto 1935 al notaio dott. Augusto Rinaldo Rivalta fu Valentino, residente ed esercente in detta città.

Roma, addì 10 marzo 1955

Il direttore generale reggente: DI CRISTINA

(1415)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V.

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1955

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1955 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà tra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	DAL 1° LUGLIO 1954 AL 28 FEBBRAIO 1955			
	Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1954		2.648		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive — competenza	1.199.395		1.115.914	
Entrate e spese di bilancio effettive — residui	96.924		303.351	
Totale		1.296.319		1.419.265
In conto movimento capitali — competenza	231.217		61.747	
In conto movimento capitali — residui	16.099		26.372	
Totale		247.316		88.119
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	1.587.528		1.558.667	
Conti correnti	3.719.463		3.712.990	
Incassi da regolare	731.709		713.263	
Altre gestioni	1.805.876		1.637.616	
Totale		7.844.576		7.622.536
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	591		477	
Pagamenti da regolare	78.363		131.997	
Altri crediti	3.041.049		3.244.359	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	6.416		8.486	
Totale		3.126.419		3.385.319
Totale generale incassi e pagamenti		12.517.278		12.515.239
Fondo di cassa al 28 febbraio 1955		—		2.039
Totale a pareggio		12.517.278		12.517.278

SITUAZIONE DEL TESORO

	AL 28 FEBBRAIO 1955 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		2.039	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	112		
Pagamenti da regolare	123.893		
Altri crediti	464.720		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	9.794		
Totale crediti		598.519	
In complesso			600.558
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	2.622.280		
Conti correnti	402.932		
Incassi da regolare	59.519		
Altre gestioni	288.517		
Totale debiti			3.373.248
Situazione del Tesoro (passività)			2.772.690

Circolazione di Stato al 28 febbraio 1955:

metallica	L.	8.702
cartacea	»	54.950
	L.	63.652

L'Ispettore generale: SANFILIPPO

Il Direttore generale del Tesoro: DI CRISTINA

(1498)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 28 FEBBRAIO 1955
PROVVISORIA

ATTIVO

Voce			Importo
Oro in cassa	L.		4.226.628.985,24
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»		1.772.798.105 —
Cassa	»		6.483.630.413,61
Portafoglio su piazze italiane	»		307.292.257.348,48
Effetti ricevuti per l'incasso	»		86.580.633,03
Anticipazioni	»		127.337.387.904,50
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»		715.000.000 —
Disponibilità in divisa all'estero	»		73.628.684.525,59
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»		48.476.011.418,67
Immobili per gli uffici	»		1 —
Debitori diversi	»		710.629.886.843,92
Partite varie	»		3.576.906.150,69
Anticipazioni al Tesoro - Temporanee	»		77.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»		342.697.000.000 —
Emissioni delle forze Alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle forze Alleate	L.	113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle forze medesime	»	31.245.348.495 —	
			145.141.829.865 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria (al netto del Fondo speciale di cui all'art. 9 legge 14 dicembre 1951, n. 1325, in L. 2.461.800.000)	L.		24.704.096.869,37
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	»		300.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		16.149.754.672,91
Spese	»		2.070.644.736,66
	L.		2.191.989.098.478,67
Depositi in titoli e valori diversi	»		2.997.382.235.507,21
	L.		5.189.371.333.985,88
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		34.657.316,64
TOTALE GENERALE	L.		5.189.405.991.302,52

PASSIVO

Voce			Importo
Circolazione	L.		1.435.459.675.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		12.985.720.060,84
Depositi in conto corrente liberi	»		43.180.435.659 —
Conti correnti vincolati	»		513.732.448.757,34
Creditori diversi	»		138.574.059.861,59
Tesoro dello Stato - Aiuti internazionali:			
Governo italiano - Fondi in lire (saldo)	L.	88.759.428.917,32	
Governo italiano - Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948) per la costituzione dei Fondi in lire, al netto dei rimborsi	»	45.458.676.247,48	
			43.300.752.669,84
Saldo rendite e spese del precedente esercizio prima delle scritturazioni di chiusura	L.		308.058.534,07
Rendite del corrente esercizio	»		2.120.818.494,99
	L.		2.189.661.969.037,67
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	1.178.784.216 —	
Fondo di riserva straordinario	»	848.345.225 —	
			2.327.129.441 —
	L.		2.191.989.098.478,67
Depositanti	»		2.997.382.235.507,21
	L.		5.189.371.333.985,88
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		34.657.316,64
TOTALE GENERALE	L.		5.189.405.991.302,52

(1497)

Il Governatore MENICHELLA

Il Ragioniere generale: PIERINI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siena al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Siena in data 1° marzo 1954, n. 33345, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siena al 30 novembre 1953, è costituita come appresso:

Presidente:

Pirelli avv. Mario, vice prefetto.

Componenti:

Scandelibeni dott. Guido, veterinario provinciale;

Bianchi prof. Mario, docente in clinica medica veterinaria;

Romboli prof. Bruno, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;

Poggetti dott. Vannuccio, veterinario condotto.

Segretario:

Pagano dott. Vincenzo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 28 febbraio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1233)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1952 e al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Catania in data 23 maggio 1954, n. 24444, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952 e al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1952 e al 30 novembre 1953, è costituita come appresso:

Presidente:

Puglisi dott. Francesco, vice prefetto.

Componenti:

Di Grazia dott. Giuseppe, veterinario provinciale;

Mirri prof. Adelmo, docente in clinica medica veterinaria;

Romboli prof. Bruno, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;

Negri dott. Nicolò, veterinario condotto.

Segretario:

Runza dott. Francesco.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 3 marzo 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1231)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pisa al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Pisa in data 9 aprile 1954, n. 1679, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pisa è costituita come appresso:

Presidente:

Sparacio dott. Giuseppe, vice prefetto.

Componenti:

Panichi dott. Giotto, veterinario provinciale;

Paltrinieri prof. Sebastiano, docente in clinica medica veterinaria;

Romboli prof. Bruno, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;

Mennucci dott. Elio, veterinario condotto.

Segretario:

Monterosso dott. Alfonso.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 28 febbraio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1230)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Parma al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Parma in data 30 aprile 1954, n. 8340, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Parma al 30 novembre 1953, è costituita come appresso:

Presidente:
Cappellani dott. Santi, vice prefetto.

Componenti:
Ghinelli dott. Italo, veterinario provinciale;
Vaccari prof. Italo, docente in clinica medica veterinaria;
Artioli prof. Delfo, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Landini dott. Ezio, veterinario condotto.

Segretario:
Guacci dott. Michele.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 28 febbraio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1232)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi nella provincia di Rieti.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del Prefetto di Rieti in data 25 marzo 1954, n. 6169, con cui è stato indetto il concorso al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Rieti, è costituita come appresso:

Presidente:
De Cecco dott. Alfredo, vice prefetto.

Componenti:
Puntoni prof. Vittorio, docente in igiene;
Giordani prof. Mario, docente in chimica;
Di Stefano prof. Francesco, dell'Istituto superiore di sanità;
Latini dott. Luigi Pio, direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi.

Segretario:
Gomez y Paloma, dott. Alvaro.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove di esami avranno luogo in Roma presso l'Istituto superiore di sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 12 marzo 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1357)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a due posti di medico capo sezione e ad un posto di medico aggiunto presso l'Ufficio d'igiene e sanità del comune di Brescia.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 8, 9 e 60 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Brescia in data 3 dicembre 1954, n. 50346, col quale è indetto pubblico concorso a due posti di medico capo sezione e ad un posto di medico aggiunto presso l'Ufficio di igiene e sanità del comune di Brescia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di due posti di medico capo sezione e di un posto di medico aggiunto presso il comune di Brescia è costituita come appresso:

Presidente:
Zecchino dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:
Giovanardi prof. Augusto, docente in igiene;
Barbieri prof. Delfino, docente in clinica medica;
Criscuolo dott. Giovanni, medico provinciale;
Groppali prof. Marcello, ufficiale sanitario.

Segretario:
Di Milia, dott. Ciro.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 12 marzo 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1356)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo e di un componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Genova.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 27 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti in data 15 febbraio 1955, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Genova;
Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione dei professori Piola Andrea e Rubino Domenico, entrambi dell'Università di detta città, componenti rispettivamente, effettivo e supplente di tale Commissione, perchè il primo non è in grado di attendere ai lavori della Commissione e causa di infermità, e il secondo è stato trasferito in altra sede;

Decreta:

I professori Sotgia dott. Sergio e Tedeschi dott. Vittorio, della Università degli studi di Genova, sono nominati, rispettivamente, componente effettivo e componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di detta città, in sostituzione dei professori Piola Andrea e Rubino Domenico.

Roma, addì 25 febbraio 1955

Il Ministro: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1955
Registro n. 7 Grazia e giustizia, foglio n. 154. — FLAMMIA

(1418)

Graduatoria generale del concorso per esame a sedici posti di volontario vice conservatore aggiunto (gruppo A) nel ruolo del personale dell'Amministrazione degli archivi notarili indetto con decreto Ministeriale 31 dicembre 1953.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i regi decreti 31 dicembre 1923, n. 3138, 23 ottobre 1924, n. 1737, 27 ottobre 1937, n. 1876 e 10 ottobre 1941, n. 1273, sull'ordinamento degli Archivi notarili;

Vista la legge 17 maggio 1952, n. 629, sul riordinamento degli Archivi notarili;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1954, col quale venne indetto un concorso per esame a sedici posti di volontario vice conservatore aggiunto (gruppo *A*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili;

Visto il decreto Ministeriale 10 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti il 29 successivo, col quale venne prorogato di giorni trenta il termine per la presentazione delle domande e dei documenti per la partecipazione al predetto concorso;

Visto il decreto Ministeriale 30 ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre, col quale venne nominata la relativa Commissione esaminatrice;

Visti i regi decreti-legge 23 ottobre 1924, n. 1737 (art. 6) e 5 luglio 1934, n. 1176 (art. 1), e successive estensioni e modificazioni;

Vista la tabella di ripartizione del personale;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto regolare il procedimento adottato nell'espletamento del suindicato concorso per esame a sedici posti di volontario vice conservatore aggiunto (gruppo *A*) nel ruolo del personale dell'Amministrazione degli archivi notarili ed è approvata la seguente graduatoria di merito:

COGNOME E NOME	Media esami scritti	Votazione prove orali	Votazione complessiva
1. Carnevale Vincenzo	8,75	9,75	18,50
2. Iansiti Odoardo	8,50	9 —	17,50
3. Gabola Alberigo	8 —	8,75	16,75
4. Grano Leonardo	7,75	8,50	16,25
5. Fiorellini Vito	8 —	8 —	16 —
6. Nunnari Mario	8 —	7,75	15,75
7. Orbitello Guido, combattente	7 —	8,50	15,50
8. Pagliarulo Giovanni, nato il 29 luglio 1928	7 —	8,50	15,50
9. Tortorella Carlo, nato il 27 marzo 1929	7 —	8,50	15,50
10. Russo Michele, nato il 16 febbraio 1931	7,50	8 —	15,50
11. Ventura Luigi	7,25	8 —	15,25
12. Testa Luigi	7,25	7,50	14,75
13. Corradini Maria Luisa	7 —	7,50	14,50

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori nell'ordine i seguenti candidati:

1. Carnevale Vincenzo
2. Iansiti Odoardo
3. Gabola Alberigo
4. Grano Leonardo
5. Fiorellini Vito
6. Nunnari Mario
7. Orbitello Guido
8. Pagliarulo Giovanni
9. Tortorella Carlo
10. Russo Michele
11. Ventura Luigi
12. Testa Luigi
13. Corradini Maria Luisa

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 febbraio 1955

p. *Il Ministro*: ROCCHETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1955
Registro n. 7, *foglio n.* 300. — FLAMMIA

(1417)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per titoli ed esame a quattromila posti di supplente di ufficio locale nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed il relativo regolamento approvato con decreto Presidenziale 20 ottobre 1953, n. 1234;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Sentita la Commissione centrale per gli uffici locali;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli ed esame a quattromila posti di supplente di ufficio locale nell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, conferibili prevalentemente nelle seguenti regioni: Lombardia, Veneto, Alto Adige, Liguria, Emilia, Sardegna.

Art. 2.

Al concorso, cui possono partecipare anche le donne, sono ammessi gli aspiranti di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 45. Gli aspiranti stessi debbono presentare domanda, in carta da bollo da L. 200, corredata dai documenti indicati nell'allegato n. 1 al presente bando.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome, nome, paternità, maternità del candidato; il tutto scritto in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il domicilio preciso;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione (fra i quali l'età inferiore ai 21 anni) o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti dichiarazione da apporsi anche in caso negativo, come segue: « Dichiaro di non aver riportato condanne penali e di non avere a mio carico procedimenti penali pendenti »;

g) il possesso della licenza di scuola media inferiore, o di avviamento professionale, o di altro titolo di studio equipollente, da allegare alla domanda stessa;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) la sana costituzione ed attitudine fisica al servizio dell'Amministrazione;

l) l'indicazione per ordine di preferenza delle regioni indicate all'art. 1, ed eventualmente di altre regioni, con l'impegno, in caso di nomina, di raggiungere, quale essa sia, la residenza assegnata;

m) la eventuale richiesta di sostenere prove facoltative di lingue estere, specificando quali;

n) l'eventuale indicazione, con riferimento al corrispondente documento alligato, del servizio di coadiutore, o apprendista, o supplente temporaneo, prestato presso le agenzie o gli uffici locali, e di altri servizi comunque prestati nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e in altre Amministrazioni statali (alla domanda si debbono allegare i titoli di merito che i candidati intendano produrre a proprio vantaggio);

o) l'elenco degli eventuali documenti e titoli di merito allegati alla domanda.

I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione di quello dell'età che deve essere posseduto alla data del decreto che bandisce il concorso.

Per i concorrenti estranei all'Amministrazione o non in servizio alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, la firma in calce alla domanda stessa deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per quelli che si trovino in servizio è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 3.

Le domande degli estranei all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dovranno essere indirizzate e spedite

al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni Ufficio concorsi, via dell'Umiltà 83-C, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* avvertendo che non è consentito di presentarle personalmente al predetto ufficio.

Gli aspiranti invece che si trovino alle dipendenze della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o che prestino servizio negli uffici locali, nelle agenzie o nelle ricevitorie, con qualsiasi qualifica, o che abbiano prestato servizio in qualità di supplenti temporanei, dovranno presentare o far pervenire la domanda indirizzata nel modo sopra indicato, nel suddetto termine di sessanta giorni, alla Direzione provinciale dalla quale dipende l'ufficio ove prestano o hanno prestato servizio.

Le Direzioni provinciali, dopo aver protocollato le domande con bollo a data leggibile all'atto della presentazione o del ricevimento, ed averne accertata la regolarità, le inoltreranno subito al Ministero, corredandole, per i concorrenti che comunque prestino o abbiano prestato servizio alle dipendenze dell'Amministrazione, con lo stato di servizio mod. 158-*ter*, o 158-*A*, compilato in ogni sua parte, sul quale dovranno esprimere il proprio motivato parere circa l'ammissione al concorso.

Non sarà tenuto conto, ai fini dell'ammissione al concorso, delle domande e degli eventuali documenti che per qualsiasi causa, anche indipendente dalla volontà dei concorrenti, non perverranno al Ministero (o alla competente Direzione provinciale nel caso di cui al precedente comma) entro il suddetto termine di sessanta giorni, o che comunque non risulteranno regolari in tutti i loro elementi. Si ritengono ammissibili le domande protocollate dal Ministero o dalle Direzioni fuori termine, purchè dal bollo dell'ufficio postale d'impostazione possa rilevarsi l'avvenuta spedizione nei termini.

Art. 4.

L'elenco dei candidati ammessi al concorso sarà approvato con decreto del Ministro, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero.

Con analogo provvedimento saranno stabiliti il giorno e le sedi in cui avrà luogo la prova scritta.

I candidati dovranno esibire all'inizio della prova stessa la carta d'identità, la tessera postale di riconoscimento o il libretto ferroviario se dipendenti statali.

Art. 5.

Giusta quanto è dettagliatamente disposto nell'alligato 4, l'esame consta:

a) di una prova scritta consistente in un tema di cultura generale che comprenda anche un saggio di aritmetica;

b) di due prove pratiche obbligatorie di telegrafia Morse e di dattilografia;

c) di una prova orale;

d) di prove orali facoltative di lingue estere (francese, inglese, tedesco).

I concorrenti che non raggiungano nella prova scritta i sette decimi non sono ammessi alle prove pratiche ed alla prova orale. Sono dichiarati inidonei i concorrenti che non raggiungano i sei decimi nella prova orale e nelle prove pratiche.

La votazione riportata nella prova pratica di dattilografia ed in quella di telegrafo Morse si computa per metà nella votazione complessiva.

In ogni prova facoltativa il candidato dovrà ottenere almeno la votazione di sei decimi; votazione che, ridotta ad un decimo, è aggiunta alla votazione complessiva.

La valutazione dei titoli nonchè quella del servizio prestato in qualità di coadiutore o apprendista, ed eventualmente di altri servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sarà effettuata in base a coefficienti di merito che verranno preventivamente stabiliti dalla Commissione esaminatrice. La Commissione disporrà, al riguardo, complessivamente di dieci punti. La votazione complessiva risulterà dalla somma del punto riportato nella valutazione dei titoli, del punto riportato nella prova scritta, del punto riportato in quella orale, della metà del punto conseguito nella prova pratica di dattilografia, della metà del punto conseguito nella prova pratica di telegrafo Morse e dei decimi dei punti riportati nelle prove facoltative.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e quelle pratiche, debbono far pervenire al Ministero Ufficio concorsi, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito ministeriale, i documenti prescritti elencati nell'allegato n. 2 del bando per dimostrare l'eventuale possesso dei titoli utili a fruire delle riserve dei posti, delle precedenze e preferenze nella nomina secondo le disposizioni di legge.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice di cui al seguente articolo formerà la graduatoria degli idonei secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni. I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge che prevedono riserve di posti (per gli ex combattenti, ecc.).

La suddetta graduatoria sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a presentare nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'invito, sotto pena di decadenza, i documenti elencati nell'allegato n. 3.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, da nominare con decreto Ministeriale, sarà composta da un funzionario di grado non inferiore al 6°, presidente, e da funzionari di grado non inferiore all'8°, membri, tutti appartenenti al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in numero sufficiente per la formazione delle sottocommissioni previste dalla legge 4 novembre 1950, n. 888.

Alla Commissione potranno essere aggregati altri membri per l'espletamento delle prove pratiche e di quelle orali facoltative.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato di grado non inferiore al 9°.

Art. 9.

Qualora all'atto della definizione del concorso si trovino vacanti posti di supplente in regioni diverse da quelle indicate nell'art. 1, l'Amministrazione si riserva di destinarvi parte dei vincitori od idonei, tenendo possibilmente conto delle sedi indicate dagli interessati nella domanda.

Coloro che non scelgano alcuna sede nel termine predetto, sono destinati d'ufficio e ove non raggiungano, entro cinque giorni la sede assegnata, senza giustificato motivo, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, sono dichiarati rinunciatari senza bisogno di diffida ed i loro posti saranno conferiti ai candidati idonei che seguono, nella graduatoria, i vincitori.

Art. 10.

I candidati assunti in servizio ai sensi del precedente articolo saranno nominati supplenti e iscritti nell'albo di cui all'art. 46 del decreto Presidenziale 5 giugno 1952, n. 656, col trattamento stabilito da tale decreto, che parifica, ai fini del trattamento economico, i supplenti al personale di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni del grado 13°, gruppo *C* e prevede altresì la concessione degli aumenti periodici di stipendio stabiliti per detto grado.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° marzo 1955

Il Ministro CASSIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1955
Registro n. 9 *Poste, foglio n.* 381. — FAGGIANI

ALLEGATO N. 1

Documenti relativi ai titoli di merito da unire alla domanda di concorso

1. Titolo originale di studio, oppure copia notarile (L. 200 per ogni foglio) debitamente legalizzata, ovvero certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Istituto presso il quale il titolo è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità scolastica; ovvero certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione statale presso la quale trovasi eventualmente depositato il titolo originale.

2. I concorrenti che prestino servizio negli uffici locali, nelle agenzie e nelle ricevitorie con qualsiasi qualifica o che abbiano comunque prestato servizio alla dipendenza dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno

produrre un certificato di prestato servizio redatto su carta da bollo da L. 100 rilasciato dalla Direzione provinciale da cui il concorrente dipende, o dalla quale dipendeva allorquando è cessato dal servizio con l'indicazione del periodo o dei periodi di servizio prestati.

3. I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100 dell'Amministrazione presso cui prestino servizio, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, con l'indicazione della durata e della natura del servizio stesso.

4. I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo dell'Amministrazione dello Stato dovranno produrre copia in bollo da L. 200 dello stato matricolare, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione delle qualifiche conseguite nell'ultimo quinquennio.

5. Saranno infine uniti alla domanda tutti gli altri titoli di merito in possesso dei concorrenti.

ALLEGATO N. 2

Eventuali documenti necessari per fruire dei benefici relativi alle preferenze e precedenze nella graduatoria, da trasmettersi a richiesta della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dai candidati che abbiano raggiunto la sufficienza nelle prove.

I coniugati ed i vedovi con o senza prole debbono produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L 100 debitamente legalizzato. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra.

Gli ex combattenti dovranno produrre oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 100.

I decorati di medaglie al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, ed i promossi per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione della promozione.

I reduci dalla prigionia dovranno produrre una dichiarazione su carta da bollo da L 100, comprovante tale loro qualità con l'esito della discriminazione.

I reduci civili dalla deportazione, dovranno produrre una attestazione, su carta da bollo da L 100, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede. Dal documento stesso dovrà risultare la località ed il periodo della deportazione.

I profughi dei territori di confine ed i profughi d'Africa dovranno provare il riconoscimento della loro qualifica, i primi mediante una attestazione su carta da bollo da L. 100 del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede, gli altri mediante il brevetto rilasciato dal Ministero dell'interno Direzione generale dell'assistenza pubblica, ovvero una attestazione desunta dal brevetto, rilasciata in carta da bollo da L 100 dal prefetto della Provincia in cui il profugo risiede.

I partigiani combattenti dovranno produrre l'originale o la copia del diploma rilasciato dalle Commissioni competenti o la dichiarazione integrativa ai fini amministrativi rilasciata dalle Commissioni stesse o dal Distretto militare.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio, produrranno il mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, o copia del decreto di pensione o una attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità d'invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio, le madri, le vedove non rimaritate, le sorelle vedove o nubili dei caduti per gli stessi motivi ed i figli degli invalidi per gli stessi motivi, produrranno:

gli orfani un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i figli degli invalidi uno dei documenti di cui al precedente comma, intestato al nome del padre;

le madri, le vedove e le sorelle dei caduti un certificato, dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra.

ALLEGATO N. 3

Documenti a comprova del possesso dei requisiti per la ammissione all'impiego da trasmettersi a richiesta della Amministrazione dai candidati compresi in graduatoria.

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore competente.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, debitamente legalizzato, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

3. Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal Comune di residenza e vidimato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato goda dei diritti politici, ovvero, per coloro che non abbiano raggiunto l'età prescritta, che non siano incorsi in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

4. Certificato del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 200, debitamente legalizzato.

5. Certificato medico, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal prefetto; se da un medico militare, dalle superiori autorità militari; se dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dovrà essere vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura del grado di invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione, si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre alla visita di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

6. Copia aggiornata in bollo (L 200) dello stato di servizio militare e del foglio matricolare per coloro che abbiano prestato servizio militare. Gli aspiranti che non lo abbiano ancora prestato dovranno produrre uno dei seguenti documenti:

a) copia del foglio matricolare, su bollo da L 200, rilasciato dal Distretto militare se siano stati arruolati dagli organi di leva e siano in attesa della chiamata alle armi, oppure se appartengano a classi alle armi, ma non siano stati ancora incorporati perchè ammessi al beneficio del ritardo o del rinvio, ovvero se siano stati riformati in rassegna;

b) certificato di esito di leva in competente bollo rilasciato dal sindaco, legalizzato dal prefetto e vistato dal commissario di leva, se siano stati dichiarati riformati o rivedibili dalle Commissioni di leva;

c) certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e vistato dal prefetto, per coloro che appartengano a classe non ancora chiamata alle armi.

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo delle Amministrazioni dello Stato debbono presentare, in aggiunta allo stato matricolare di servizio civile e al titolo di studio allegati alla domanda, il certificato medico di cui al n. 5 del presente allegato.

I concorrenti che si trovano sotto le armi possono esibire, in luogo dei certificati di cui ai numeri 2, 5 e 6, un certificato, su carta da bollo da L 200, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro indoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I concorrenti dichiarati indigenti dalle competenti autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1, 2, 4 e 5, purchè da ciascun documento risultino esplicitamente le condizioni di povertà, mediante citazione dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti dovranno essere redatti in competente bollo.

ALLEGATO N. 4

PROGRAMMA DI ESAME

A) *Prova scritta consistente in un tema di cultura generale che comprenda anche un saggio di aritmetica sul seguente programma*:

Nomenclatura decimale, prime operazioni Divisibilità dei numeri Numeri primi Massimo comun divisore e minimo comune multiplo Frazioni ordinarie e decimali Principali operazioni su di esse Sistema metrico decimale Numeri complessi Rapporti e proporzioni Media aritmetica Regola di sconto.

B) *Prove pratiche*:

1. Telegrafo Morse Saggio pratico di trasmissione e di ricevimento (a zona ovvero ad udito, a scelta del candidato) di tre telegrammi di 15 parole ciascuno, in linguaggio chiaro, nel tempo massimo di sette minuti, sia per la trasmissione che per il ricevimento, avvertendo che la velocità della trasmissione è di 80 caratteri al minuto.

2. Dattilografia Copiatura con la macchina da scrivere (Olivetti), nel tempo di 10 minuti, di un brano stampato o dattilografato alla velocità di almeno 125 battute al minuto. Nello stabilire la votazione si terrà conto del tempo impiegato, degli errori commessi e della maggiore velocità.

C) *Prova orale*:

Oltre al programma di aritmetica di cui alla prova scritta

a) elementi di geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare, con speciale riguardo alle principali linee di comunicazioni interne dell'Italia;

b) elementi dell'ordinamento amministrativo dello Stato italiano;

c) nozioni generali sull'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e sui servizi ad essa affidati;

d) nozioni sull'ordinamento e sulla tenuta degli archivi;

e) diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici.

D) *Prove orali facoltative*:

Lingue estere: francese, inglese, tedesco.

Breve conversazione con lettura e traduzione immediata — senza vocabolario — di un brano nella lingua prescelta dal candidato.

Il Ministro: CASSIANI

(1496)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso a otto posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sullo ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, con le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, contenente la graduatoria dei titoli preferenziali per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive integrazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie dell'Africa orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione, e la legge 15 luglio 1950, n. 539;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, riguardante l'applicazione ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 369;

Vista la deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 24 dicembre 1954, n. 99917/10115, con la quale è stato autorizzato l'espletamento di un concorso a otto posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame teorico-pratico a otto posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di sesso maschile che posseggano i requisiti richiesti dall'art. 2 del presente decreto ed appartengano alle seguenti categorie:

a) magistrati ordinari i quali abbiano almeno quattro anni di servizio compreso l'uditorato, ed abbiano conseguito la nomina al grado di giudice aggiunto;

b) i magistrati della giustizia militare i quali, avendo compiuto quattro anni di servizio, compreso il periodo di tirocinio, abbiano conseguito la nomina a sostituto procuratore militare di seconda classe;

c) gli avvocati che siano iscritti nell'albo da almeno due anni e che alla data del presente decreto non abbiano oltrepassato il trentacinquesimo anno di età, salvo le proroghe stabilite dalle disposizioni di legge in vigore al momento della presentazione della domanda, in quanto applicabili;

d) i procuratori e gli aggiunti procuratori dello Stato dopo almeno tre anni di servizio.

Salvo quanto è disposto per il requisito dell'età, il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve essere perfetto prima della data di scadenza del termine stabilito all'art. 2 per la presentazione delle domande.

Art. 2.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la relativa domanda in carta da bollo da L. 200, nella quale deve essere indicato con precisione il recapito dell'aspirante.

A) I magistrati debbono inoltrare detta domanda, corredata di una fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, per il tramite del Ministero di appartenenza, il quale vi deve unire una copia dello stato di servizio.

B) Gli avvocati debbono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime:

le eventuali condanne penali riportate;

il possesso della laurea in giurisprudenza;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per gli aspiranti che insieme con la domanda documentino di essere residenti all'estero o di essere richiamati alle armi, è sufficiente pervenga nel termine prescritto la domanda, purchè almeno dieci giorni avanti la data che sarà fissata per la prima prova scritta, pervengano anche i documenti di cui ai numeri 1 e 2.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

1) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) certificato dell'Ordine degli avvocati, di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e debitamente legalizzato, che comprovi la iscrizione in atto dell'aspirante nell'albo degli avvocati da almeno due anni.

Le qualità che danno titolo alla proroga del limite massimo di età debbono essere comprovate con certificati rilasciati dalle autorità competenti ed allegati alla domanda.

C) I procuratori e gli aggiunti procuratori dello Stato debbono inoltrare la domanda per tramite di ufficio.

Art. 3.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato nel termine di dieci giorni dall'espletamento di detta prova i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

La mutilazione e la invalidità di guerra devono risultare dal mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale pensioni di guerra), ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra.

La qualifica di ex combattente, di partigiano ed ogni altro titolo militare devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, ovvero da uno stralcio di essi, nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare.

La qualità di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra deve risultare da certificato in bollo competente rilasciato dal sindaco.

Soltanto con l'esibizione dei relativi brevetti devono essere provate le concessioni delle medaglie al valor militare o della croce di guerra ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento, di partigiano combattente.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del sindaco di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

La graduatoria è approvata dall'Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti — avvocati — utilmente collocati nella graduatoria stessa, saranno invitati a far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine di quindici giorni, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università italiana;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di regolare condotta civile e morale;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti espressamente dichiarato che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie costituzionali e da difetti, particolarmente dell'udito e della favella, che impediscano od ostacolino il perfetto esercizio delle funzioni di avvocato dello Stato;

7) - *a*) stato di servizio militare (estratto matricolare per gli ufficiali della Marina militare), per gli ufficiali in congedo;

b) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militare marittimo), per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato;

c) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare), per i militari in congedo illimitato provvisorio;

d) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare), per i riformati in rassegna;

e) certificato di esito di leva per i rivedibili e riformati dalle Commissioni di leva.

I documenti debbono essere redatti in lingua italiana su regolare carta bollata e debitamente legalizzati, quelli indicati ai numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I magistrati debbono presentare nel termine indicato nel primo comma del presente articolo il certificato sanitario di cui al numero 6).

Art. 5.

La domanda e i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale.

L'Avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio.

L'Avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso per gli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Agli aspiranti ammessi sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 6.

L'esame consta di quattro prove scritte e di due prove orali.

Le prove scritte, che debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura del tema, consistono:

a) nella stesura di un atto defensionale di diritto e procedura civile;

b) nello svolgimento di un tema di carattere teorico in diritto civile con riferimento al diritto romano;

c) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della Commissione esaminatrice, in diritto amministrativo o tributario;

d) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della Commissione esaminatrice, in diritto e procedura penale.

Le prove orali consistono:

a) in un esame sulle seguenti materie: diritto civile, procedura civile, diritto penale, procedura penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, contabilità di Stato, diritto ecclesiastico, diritto internazionale pubblico e privato e diritto romano;

b) in una difesa orale relativa ad una contestazione giudiziale, il cui tema deve essere dato al candidato ventiquattro ore prima.

Le due prove orali si svolgeranno per ciascun candidato in due giorni differenti.

Gli esami avranno luogo a Roma nella sede che verrà tempestivamente indicata ai candidati ammessi; le date delle prove scritte saranno fissate con successivo provvedimento; quelle delle prove orali saranno fissate dalla Commissione esaminatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 24, 27 a 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta:

da un vice avvocato generale dello Stato, in qualità di presidente;

da un sostituto avvocato generale dello Stato;

da un consigliere della Corte di cassazione della Repubblica Italiana, designato dal primo presidente della Corte stessa;

da un membro del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma, designato dal preside dell'Ordine stesso;

da un professore ordinario di materie giuridiche dell'Università di Roma, designato dal presidente della Facoltà di giurisprudenza.

Funziona da segretario della Commissione un vice avvocato o un sostituto avvocato dello Stato, da nominarsi insieme alla Commissione, nel modo di cui sopra.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e orali. Per ogni prova la somma dei punti, divisa pel numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno conseguito non meno di otto punti in media nelle prove scritte e non meno di sette in ciascuna di esse.

Sono dichiarati idonei i candidati che nelle prove orali abbiano conseguito non meno di otto punti in ciascuna prova.

La Commissione forma la graduatoria degli idonei nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e 1 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e disposizioni integrative.

La graduatoria degli idonei è sottoposta all'approvazione dell'Avvocato generale dello Stato.

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, l'Avvocato generale dello Stato pronunzia definitivamente, sentita la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e dell'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

Art. 8.

I primi graduati, entro il limite dei posti messi a concorso, sono nominati sostituti avvocati dello Stato di seconda classe ed è loro attribuito lo stipendio annuo lordo di L. 1.580.000.

Se i primi nominati non assumeranno effettivo servizio, con le stesse modalità sono nominati i successivi graduati entro il limite dei posti messi a concorso.

Art. 9.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nei bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 28 febbraio 1955

L'Avvocato generale dello Stato: SCOCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1955
Registro n. 2, *foglio n.* 169 — TEMPESTA

(1487)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Graduatoria generale del concorso per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il proprio decreto 19 dicembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1954, col quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di dodici borse di pratica commerciale all'estero;

Visto il proprio decreto 31 marzo 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 1954, col quale è stato prorogato il termine per presentare la domanda di ammissione al suddetto concorso;

Visto il proprio decreto 29 aprile 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 1954, col quale è stata concessa una ulteriore proroga per presentare la domanda di ammissione al suddetto concorso;

Visto il proprio decreto 26 giugno 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 5 luglio 1954, col quale è stato definitivamente prorogato il termine per presentare la domanda di ammissione al suddetto concorso;

Visto il proprio decreto 18 novembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 24 novembre 1954, col quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visto il proprio decreto 5 gennaio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1955, col quale sono stati nominati i membri aggregati alla Commissione per gli esami di lingue estere di cui al succitato concorso;

Visti gli atti e la relazione finale della Commissione giudicatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso stesso;

Viste le lettere dei dottori D'Ambrosio Andrea e Penna Attilio, con le quali hanno rinunciato ad una eventuale assegnazione di borse per l'Australia ed il Brasile;

Decreta:

Art. 1.

Vengono approvate le seguenti graduatorie:

Australia:	
Penna dott. Attilio	punti 21,58
D'Ambrosio dott. Andrea	» 19,66
Brasile:	
D'Ambrosio dott. Andrea	» 19,66
Canadà:	
Latorraca Beniamino	» 22,47
Indonesia:	
Attias dott. Alberto Abramo	» 20,41
Messico:	
Stella dott. Libero	» 18,08
Perù:	
Negri dott. Ottorino	» 19,33
Sud Africa:	
D'Ambrosio dott. Andrea	» 19,66
Venezuela	
Penna dott. Attilio	» 21,58

Art. 2.

Ai sottoelencati, dichiarati vincitori del concorso, viene assegnata una borsa di pratica commerciale all'estero per il Paese a fianco di ciascuno indicato:

1) Attias dott. Alberto Abramo, per l'Indonesia;
2) D'Ambrosio dott. Andrea, per il Sud Africa;
3) Latorraca Beniamino, per il Canadà;
4) Negri dott. Ottorino, per il Perù;
5) Penna dott. Attilio, per il Venezuela;
6) Stella dott. Libero, per il Messico.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 marzo 1955

Il Ministro: MARTINELLI

(1416)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.